Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0132(COD)

6.11.2025

EMENDAMENTI
14 - 103

Progetto di relazione
Lena Düpont
(PE778.391v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro"

Proposta di regolamento
(COM(2025)0259 – C10-0088/2025 – 2025/0132(COD))

Emendamento 14
Ilaria Salis, Özlem Demirel, Estrella Galán, Pernando Barrena Arza, Damien Carême

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

La presente proposta di modifica del regolamento sulla procedura di asilo dovrebbe essere respinta in quanto l'eliminazione del requisito di legame nel concetto di "paese terzo sicuro" e l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi compromettono gravemente il diritto di asilo e aumentano il rischio di respingimento. Consentirebbe trasferimenti verso paesi con i quali i richiedenti non hanno alcun legame, anche prima che il loro ricorso sia ascoltato, facendo slittare le responsabilità dell'UE verso paesi terzi. Tale esternalizzazione viola il diritto internazionale e dell'UE e pone effettivamente fine al diritto di asilo in Europa.

Emendamento 15
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 16
Cecilia Strada
a nome del gruppo S&D
Birgit Sippel, Murielle Laurent, Juan Fernando López Aguilar, Emma Rafowicz, Marco Tarquinio, Alessandro Zan, Ana Catarina Mendes, Francisco Assis

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 17
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] ha stabilito una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale nell'Unione. La Commissione ha riesaminato i vari aspetti del concetto di paese terzo sicuro, compresi i criteri attinenti alla sicurezza, il giusto processo, il criterio del legame e le disposizioni sul ricorso effettivo. Il riesame ha condotto ***alla conclusione*** che è possibile ***migliorare*** l'applicabilità del concetto di paese terzo sicuro ***pur mantenendo le garanzie giuridiche per i richiedenti e garantendo il rispetto dei diritti fondamentali***.	(1) Il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] ha stabilito una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale nell'Unione. La Commissione ha riesaminato i vari aspetti del concetto di paese terzo sicuro, compresi i criteri attinenti alla sicurezza, il giusto processo, il criterio del legame e le disposizioni sul ricorso effettivo. Il riesame ha condotto ***la Commissione a concludere*** che è possibile ***modificare*** l'applicabilità del concetto di paese terzo sicuro.
[1] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).	[1] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

Or. en

Emendamento 18
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Per migliorare l'efficacia e la credibilità del sistema europeo comune di asilo, gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro in modo più ampio e flessibile. Un uso più ampio di tale meccanismo, compreso il riconoscimento del transito come legame sufficiente e la conclusione di accordi formali o informali con i paesi terzi, contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi, a prevenire l'abuso delle procedure di asilo e a rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere alle pressioni migratorie.

Or. en

Emendamento 19
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Quando valutano se un paese terzo soddisfa le condizioni per essere considerato un paese terzo sicuro ai fini del regolamento (UE) 2024/1348, gli Stati membri possono tenere in considerazione l'inclusione di un paese in un elenco dell'Unione o nazionale di paesi di origine sicuri, di cui all'articolo 61 di tale regolamento, come indicazione pertinente della situazione complessiva dei diritti umani e della stabilità in tale paese.

Or. en

Emendamento 20
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 21
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione	***soppresso***

europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Motivazione

Non vi è proporzionalità nel caso di una disposizione che renderebbe l'accesso all'asilo nell'Unione un terno al lotto a seconda dello Stato membro in cui è presentata la domanda e nel caso in cui si faccia ricorso a una disposizione che consente il rigetto della domanda di asilo sulla base di accordi non vincolanti - sconosciuti al grande pubblico - con qualsiasi paese terzo nel mondo. Nel caso in cui gli Stati membri scegliessero di applicare tale disposizione, ciò segnerebbe la fine del diritto di asilo in tale Stato membro, in contrasto con il diritto primario dell'Unione.

Emendamento 22
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa con quest'ultimo	***soppresso***

imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 23
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa ***con*** quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo ***giuridicamente vincolante*** o un'intesa ***formale o informale non vincolante tra uno o più Stati membri e*** quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 24
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo o un'intesa con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	(2) L'esistenza di un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro non è obbligatoria ai sensi del diritto internazionale dei rifugiati, in particolare della convenzione di Ginevra, né del diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter applicare il concetto di paese terzo sicuro anche qualora non sia possibile stabilire alcun legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro in questione, purché un accordo ***giuridicamente vincolante*** o un'intesa ***formale o informale non vincolante conclusa*** con quest'ultimo imponga di esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 25
Jaroslav Bžoch

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Al fine di garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione ed evitare pratiche divergenti tra gli Stati membri, è opportuno incoraggiare il ricorso ad accordi o intese conclusi dall'Unione con paesi terzi, fatta salva la possibilità di concludere accordi o intese con paesi terzi da parte di uno o più Stati membri. Tali strumenti a livello dell'Unione stabiliscono un quadro giuridico e procedurale comune per la cooperazione in materia di asilo e migrazione, garantiscono il rispetto del diritto e delle norme dell'Unione e

rafforzano la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro.

Or. en

Emendamento 26
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nell'applicazione del concetto di paese terzo sicuro e di garantire un'applicazione efficace del regolamento, gli Stati membri che hanno concluso o stanno per concludere accordi o intese con paesi terzi possono cercare di coinvolgere altri Stati membri volontari nel processo.

Or. en

Emendamento 27
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) In mancanza di accordi o intese tra uno Stato membro e un paese terzo, il Consiglio può prevedere di incaricare la Commissione di concluderne uno.

Or. en

Emendamento 28
Fabienne Keller, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri dovrebbero ***poter*** applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.	(3) Gli Stati membri dovrebbero applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse. ***Il legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro dovrebbe essere considerato stabilito qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese, qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato precedentemente in tale paese o abbia altri legami con tale paese, quali la stessa lingua o una lingua simile, la stessa religione o altri legami culturali e geografici.***

Or. en

Emendamento 29
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***Gli Stati membri dovrebbero*** poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ***a condizione che*** il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame ***in virtù del quale*** sarebbe ragionevole che ***vi*** si recasse.	(3) ***Uno Stato membro dovrebbe*** poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ***soltanto qualora*** il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame ***sulla cui base*** sarebbe ragionevole che ***il richiedente*** si recasse ***in tale paese. Il legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro potrebbe essere considerato stabilito in particolare qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese o qualora il***

richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato in tale paese. Il transito di un richiedente protezione internazionale attraverso un paese terzo non può costituire un legame sufficiente.

Or. en

Motivazione

Formulazione del regolamento (UE) 2024/1348 (regolamento sulla procedura di asilo), considerando 48, e sentenza della Corte di giustizia nella causa C-564/18.

Emendamento 30
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.	(3) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse ***e a condizione che il paese terzo garantisca in modo dimostrabile un accesso effettivo alle procedure di protezione e assicuri il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e Stato di diritto***.

Or. en

Emendamento 31
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri dovrebbero poter	(3) Gli Stati membri dovrebbero poter

applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.	applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse. ***Tale legame può essere accertato, in particolare, se il richiedente presenta legami familiari, culturali, linguistici, economici o di altro tipo con tale paese o se vi ha soggiornato.***

Or. en

Emendamento 32
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.	(3) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ***soltanto*** a condizione che il richiedente abbia con il paese terzo in questione un legame***, vale a dire di un legame effettivo[1 bis],*** in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse.
	[1 bis] Causa C-821/19 della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 33
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono	***soppresso***

transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.	

Or. en

Emendamento 34
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Corte di giustizia nella causa C-564/18 LH ha chiaramente dichiarato che il solo transito non costituisce un legame con un paese terzo.

Emendamento 35
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-

Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 36
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.	(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione. ***Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di definire nel proprio diritto nazionale ciò che costituisce il transito attraverso un paese terzo. Tale transito***

può comprendere in particolare situazioni in cui il richiedente protezione si trovava nella zona di transito o nel territorio di un aeroporto di un paese terzo, ha soggiornato alla sua frontiera o ha avuto la possibilità di chiedere protezione alle autorità di tale paese.

Or. en

Emendamento 37
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.	(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione. ***In tali casi, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rimpatrio del richiedente in tale paese avvenga in modo rapido ed efficace, nel pieno rispetto del principio di non respingimento.***

Or. en

Emendamento 38
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Michael McNamara, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, ***in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe potuto presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce*** un legame ***obiettivo*** tra il richiedente e ***il*** paese terzo ***in questione***.	(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, ***a condizione che vi sia*** un legame tra il richiedente e ***tale paese di transito e che il richiedente abbia soggiornato per un periodo di tempo significativo nel territorio del*** paese terzo ***attraverso il quale ha transitato***.

Or. en

Emendamento 39
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe ***potuto*** presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.	(4) Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti che sono transitati per il territorio di un paese terzo prima di entrare nell'Unione, in quanto si può ragionevolmente supporre che una persona in cerca di protezione internazionale avrebbe ***dovuto*** presentare domanda di protezione in un paese terzo sicuro per cui è transitata. Il precedente transito per un paese terzo sicuro costituisce un legame obiettivo tra il richiedente e il paese terzo in questione.

Or. fi

Emendamento 40
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Data la necessità di rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nella lotta alla migrazione irregolare verso l'Unione, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di applicare il concetto di paese terzo sicuro sulla base di un accordo giuridicamente vincolante o di un'intesa formale o informale non vincolante, indipendentemente dalla loro designazione formale, concluso con il paese terzo interessato, a condizione che l'accordo o l'intesa contenga disposizioni che richiedano di esaminare nel merito eventuali richieste di protezione effettiva presentate in tale paese terzo da richiedenti soggetti all'accordo o all'intesa. Al fine di garantire una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel conseguimento di obiettivi comuni nel settore della migrazione, il presente regolamento dovrebbe consentire agli Stati membri di applicare il concetto di paese terzo sicuro ai richiedenti nell'ambito di accordi in cui l'Unione, uno o più dei suoi Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e il paese terzo sicuro interessato, dall'altro, costituiscono le parti.

Or. en

Emendamento 41
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli Stati membri che applicano il concetto di paese terzo sicuro dovrebbero avvalersi pienamente di tutti i motivi indicati nel regolamento (UE) 2024/1348 prima di esaminare nel merito una domanda di protezione internazionale. Dovrebbero pertanto valutare in modo esaustivo se le condizioni relative a un legame, un transito o un accordo o un'intesa esistenti con il paese terzo interessato possano essere effettivamente applicate.

Or. en

Emendamento 42
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.*** Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.	(5) Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.

Or. en

Emendamento 43
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero ***garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori***.	(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. ***Tuttavia, qualora vi siano fondati timori che il minore non accompagnato possa mettere in pericolo la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico o rappresentare una minaccia per la sicurezza di altri, in particolare donne e bambini,*** gli Stati membri dovrebbero ***avere pieno diritto di applicare il concetto di paese terzo sicuro in linea con gli accordi o le intese conclusi con il paese terzo interessato, al fine di salvaguardare la sicurezza e l'integrità della loro società***.

Or. en

Emendamento 44
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e ***la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile***	(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e ***poiché*** gli Stati membri ***sono tenuti a*** garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte

stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri ***dovrebbero*** garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.

le decisioni riguardanti i minori***, il concetto di paese terzo sicuro non dovrebbe essere applicato ai minori***.

Or. en

Motivazione

Tutti i minori sono vulnerabili. Ecco perché abbiamo la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Commissione propone di escludere i minori non accompagnati e le famiglie con minori dai centri di rimpatrio nella sua proposta di rimpatrio. È impossibile comprendere come le disposizioni in materia di paese terzo sicuro debbano essere trattate in modo diverso.

Emendamento 45
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Michael McNamara, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione ***o constatare un transito per il medesimo***, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.	(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro ***e alle famiglie con minori*** il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione, e se sono soddisfatte le condizioni ***per i minori non accompagnati*** di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.

Or. en

Emendamento 46
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Considerata la*** situazione ***di vulnerabilità dei*** minori non accompagnati ***e la loro*** necessità di un sostegno mirato***, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione o constatare un transito per il medesimo, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'***interesse superiore del minore ***sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori***.	(5) ***Al fine di rafforzare l'efficacia della politica migratoria, e in particolare della politica di rimpatrio che deve essere applicata a tutti i cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nel territorio dell'Unione, indipendentemente dalla loro età e dalla loro*** situazione***, il concetto di paese terzo sicuro dovrebbe applicarsi ai*** minori non accompagnati***, tenendo conto in particolare della*** necessità di un sostegno mirato ***e rafforzato che la loro situazione di vulnerabilità comporta, ma anche dell'***interesse superiore del minore.

Or. fr

Emendamento 47
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Michael McNamara, Nikola Minchev, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione ***o constatare un transito per il medesimo***, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte	(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte

le decisioni riguardanti i minori.	le decisioni riguardanti i minori.

Or. en

Emendamento 48
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione ***o constatare un transito per il medesimo***, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.	(5) Considerata la situazione di vulnerabilità dei minori non accompagnati e la loro necessità di un sostegno mirato, è opportuno applicare loro il concetto di paese terzo sicuro solo se è possibile stabilire un legame con il paese terzo in questione, e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori.

Or. en

Emendamento 49
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Al fine di garantire un'applicazione efficace delle disposizioni relative ai minori non accompagnati e assicurare che i loro interessi legittimi siano presi in considerazione, è necessario istituire gli strumenti pertinenti per determinare l'età effettiva

dei richiedenti.

Or. en

Emendamento 50
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri***, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo***. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere ***eventuali*** accordi o intese con paesi terzi ***relativi al concetto di paese terzo sicuro***.

Or. en

Motivazione

Il numero crescente di accordi e intese conclusi con paesi terzi ai fini della gestione della migrazione è tutt'altro che trasparente. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di tenere informati tutti gli altri Stati membri e la Commissione qualora intendano concludere un accordo o un'intesa che dia attuazione al concetto di paese terzo sicuro.

Emendamento 51
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi ***e intese*** con paesi terzi ***sicuri*** da parte degli Stati membri***, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro***. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi ***o le intese*** con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. ***Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo.*** A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi ***o intese*** con paesi terzi.	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi con paesi terzi da parte degli Stati membri. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione***, il Parlamento europeo*** e gli altri Stati membri prima di concludere accordi con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 52
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Michael McNamara, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la***	(6) ***Gli*** accordi con paesi terzi sicuri ***per esaminare nel merito le richieste di***

conclusione di accordi ***e intese*** con paesi terzi sicuri ***da parte degli Stati membri, in modo da*** sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi ***o le intese*** con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri ***prima*** di ***concludere accordi o intese*** con paesi terzi.

protezione effettiva dovrebbero essere trasparenti e garantire la certezza del diritto e la tutela dei diritti fondamentali. È opportuno preferire la conclusione di tali accordi a livello dell'Unione rispetto a quella tra gli Stati membri e i paesi terzi sicuri. È necessario sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione***, il Parlamento europeo*** e gli altri Stati membri di ***aver avviato negoziati in vista di un accordo*** con paesi terzi***, nonché dell'esito di tali negoziati***.

Or. en

Emendamento 53
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli

sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più ***uniforme e coerente*** il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire ***al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo***. ***A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.***	sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più ***efficace*** il concetto di paese terzo sicuro ***al fine di ridurre i problemi relativi alle migrazioni*** in tutta l'Unione e contribuire ***alla protezione delle frontiere dell'UE***.
	Or. fi

Emendamento 54
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, ***in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e*** nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese ***con*** i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. ***Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo.*** A tale	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese ***tra uno o più Stati membri e*** i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare gli altri Stati membri ***ed eventualmente la Commissione*** prima di concludere accordi o intese con paesi terzi. ***Le eventuali osservazioni formulate dalla Commissione in merito all'accordo o all'intesa non dovrebbero essere vincolanti per lo Stato***

scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare ***la Commissione e*** gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.	***membro.***

Or. en

Emendamento 55
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. ***A tale scopo,*** è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri ***prima di concludere*** accordi o intese con paesi terzi.	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri da parte degli Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. È opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri ***di eventuali*** accordi o intese con paesi terzi ***prima della loro entrata in vigore o, in caso di applicazione provvisoria, prima della loro entrata in applicazione***.

Or. en

Emendamento 56
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi ***e intese*** con paesi terzi sicuri ***da parte degli Stati membri***, in modo da sostenere ***gli Stati membri e*** la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e ***nel coordinamento*** degli sforzi ***da essi profusi*** nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che ***gli Stati membri siano tenuti*** a informare ***la Commissione e*** gli ***altri*** Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.	(6) È necessario migliorare la trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi ***dell'UE*** con paesi terzi sicuri***, che soddisfano i criteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348 e sono in linea con l'articolo 59, paragrafo 7, dello stesso***, in modo da sostenere la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e ***nell'unione*** degli sforzi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che ***la Commissione sia tenuta*** a informare gli Stati membri ***e il Parlamento europeo*** prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.

Or. en

Emendamento 57
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) È necessario ***migliorare la***	(6) È necessario ***aumentare il numero***

trasparenza per quanto riguarda la conclusione di accordi e intese con paesi terzi sicuri ***da parte degli*** Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi.

di accordi e intese con paesi terzi sicuri ***conclusi dagli*** Stati membri, in modo da sostenere gli Stati membri e la Commissione nella definizione di un approccio globale alla dimensione esterna della migrazione e nel coordinamento degli sforzi da essi profusi nei confronti dei paesi terzi per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Ciò permetterebbe anche di verificare se gli accordi o le intese con i paesi terzi soddisfino le condizioni stabilite dal presente regolamento. Dovrebbe inoltre permettere di applicare in modo più uniforme e coerente il concetto di paese terzo sicuro in tutta l'Unione e contribuire al buon funzionamento generale del sistema europeo comune di asilo. A tale scopo, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a informare la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere accordi o intese con paesi terzi. ***La Commissione dovrebbe fornire il proprio sostegno in questo processo.***

Or. fr

Emendamento 58
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.	***soppresso***

[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj)
.

Or. en

Emendamento 59
Tomáš Zdechovský

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.	(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande***, e dovrebbero garantire che le procedure di rimpatrio siano avviate immediatamente una volta che una decisione di inammissibilità diventa esecutiva, nel pieno rispetto del principio di non respingimento***.
[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).	[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

Or. en

Emendamento 60
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Michael McNamara, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.	(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per far fronte al rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o***, come misura di ultima istanza,*** trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.
[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).	[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

Or. en

Emendamento 61
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare le misure necessarie per ***far fronte al*** rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo sicuro,	(7) Gli Stati membri dovrebbero poter adottare ***tutte*** le misure necessarie per ***prevenire il*** rischio di fuga dei richiedenti cui si applica il concetto di paese terzo

anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.	sicuro, anche limitando la libertà di circolazione del richiedente interessato a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio[2], o trattenendolo a norma dell'articolo 10 della stessa, al fine di valutare l'ammissibilità delle domande.
[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).	[2] Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

Or. en

Emendamento 62
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, quando tale ricorso è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado e, quando tale ricorso è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Commissione giustifica l'eliminazione dell'effetto sospensivo con il fatto che consentirebbe di allontanare le persone dal territorio dell'UE mentre il loro ricorso è pendente. Tale giustificazione non è in alcun modo convincente in quanto nessuna disposizione disciplina ciò che dovrebbe accadere in caso di esito positivo del ricorso di una persona, la Commissione stessa afferma che le persone non dovrebbero essere trasferite qualora vi sia un rischio di respingimento in tale paese terzo, o un rischio di danno grave o di trattamento inumano o degradante in tale paese terzo, e i colegislatori hanno deciso solo un anno fa nell'ambito del patto di preservare un effetto sospensivo in relazione ai ricorsi contro le decisioni basate sul concetto di paese terzo sicuro proprio a causa del rischio di respingimento in assenza di una valutazione nel merito.

Emendamento 64
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado ***e, quando*** tale ricorso ***è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento***.	(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice di primo grado***. In caso di presentazione di*** tale ricorso***, la sospensione dell'esecuzione dovrebbe essere concessa unicamente in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, qualora prove credibili indichino che l'allontanamento violerebbe direttamente gli obblighi dello Stato membro in materia di protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 65
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine	(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente non abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È tuttavia opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine

entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso ***effettivo*** dinanzi al giudice di primo grado ***e, quando tale ricorso è stato presentato, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento***.	entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso ***legale*** dinanzi al giudice di primo grado.

Or. fi

Emendamento 66
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Per migliorare l'efficienza procedurale, è opportuno che il richiedente ***non*** abbia il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È ***tuttavia*** opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice ***di primo grado*** e***,*** quando tale ricorso è stato presentato***, laddove sussista un rischio di violazione del principio di non respingimento***.	(8) Per migliorare l'efficienza procedurale ***e garantire il diritto a un ricorso effettivo***, è opportuno che il richiedente abbia ***sempre*** il diritto automatico di rimanere nel territorio di uno Stato membro ai fini dell'impugnazione delle decisioni di inammissibilità adottate sulla base del concetto di paese terzo sicuro. È opportuno che l'esecuzione della corrispondente decisione di rimpatrio sia sospesa fino alla scadenza del termine entro il quale l'interessato può esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice e quando tale ricorso è stato presentato.

Or. en

Emendamento 67
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento ***rispetta i***	(12) Il presente regolamento ***deve essere***

diritti fondamentali e ***osserva*** i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	***applicato nel pieno rispetto dei*** diritti fondamentali e ***osservare*** i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ***e dal pertinente diritto internazionale***.

Or. en

Emendamento 68
Fabienne Keller, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 57 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:
	"3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, si considera che un paese terzo garantisca una protezione effettiva quando esiste un accordo pubblico e vincolante tra l'Unione o uno Stato membro e tale paese terzo, il quale prevede garanzie in merito al fatto che le richieste di protezione effettiva saranno esaminate nel merito. Tali accordi possono essere applicati solo ai richiedenti che hanno un legame con il rispettivo paese. Il legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro è considerato stabilito qualora membri della famiglia del richiedente siano presenti in tale paese, qualora il richiedente si sia stabilito o abbia soggiornato precedentemente in tale paese o abbia altri legami con tale paese, quali la stessa lingua o una lingua simile, la stessa religione o altri legami culturali e geografici. Tali accordi contengono una clausola sospensiva in caso di violazioni sistemiche dei diritti fondamentali e di mancata protezione effettiva dei richiedenti. Gli Stati membri informano senza indebito ritardo la Commissione e

	gli altri Stati membri di aver avviato negoziati in vista di tale accordo e dell'esito di tali negoziati. La Commissione e gli Stati membri assicurano il monitoraggio degli accordi conclusi tra uno Stato membro e un paese terzo.";

Or. en

Emendamento 69
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Michael McNamara, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1 bis) all'articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. La designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per ***determinate parti del suo territorio o*** categorie di persone chiaramente identificabili.	***"***2. La designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro a livello sia dell'Unione che nazionale può essere effettuata con eccezioni per categorie di persone chiaramente identificabili.***";***

Or. en

Emendamento 70
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***

"b) si verifichi una delle condizioni seguenti:

i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

ii) il richiedente è transitato per il paese terzo in questione;

iii) esiste un accordo o un'intesa con il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.";

Or. en

Emendamento 71
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) si verifichi ***una delle condizioni seguenti***:	b) si verifichi ***la condizione seguente***:

Or. en

Emendamento 72
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale	***soppresso***

sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

Emendamento 73
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;	i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse ***e che potrebbe essere considerato stabilito, in particolare, se i familiari del richiedente si trovano in tale paese o se il richiedente si è stabilito o ha soggiornato in tale paese. Il transito di un richiedente protezione internazionale attraverso un paese terzo non può costituire un legame sufficiente***;

Or. en

Emendamento 74
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;	i) il richiedente ha con il paese terzo in questione un legame***, ossia un legame effettivo,*** in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse;

Or. en

Emendamento 75
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il richiedente è transitato per il paese terzo in questione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La Corte di giustizia nella causa C-564/18 LH ha chiaramente dichiarato che il solo transito non costituisce un legame con un paese terzo.

Emendamento 76
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) il richiedente è transitato per il paese terzo in questione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) esiste un accordo o un'intesa con il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non vi è proporzionalità nel caso di una disposizione che renderebbe l'accesso all'asilo nell'Unione un terno al lotto a seconda dello Stato membro in cui è presentata la domanda e nel caso in cui si faccia ricorso a una disposizione che consente il rigetto della domanda di asilo sulla base di accordi non vincolanti - sconosciuti al grande pubblico - con qualsiasi paese terzo nel mondo. Nel caso in cui gli Stati membri scegliessero di applicare tale disposizione, ciò segnerebbe la fine del diritto di asilo in tale Stato membro, in contrasto con il diritto primario dell'Unione.

Emendamento 78
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) esiste un accordo o un'intesa con il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 79
Nicola Procaccini, Alessandro Ciriani

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) esiste un accordo o un'intesa ***con*** il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito ***le*** domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti ***soggetti a*** tale accordo o intesa.	iii) esiste un accordo o un'intesa ***concluso tra l'Unione, o uno o più Stati membri o uno o più Stati membri e paesi terzi, da un lato, e*** il paese terzo in questione***, dall'altro,*** che obbliga a esaminare nel merito ***eventuali*** domande di protezione effettiva presentate ***nel paese terzo*** dai richiedenti ***interessati da*** tale accordo o intesa.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta mira a evitare di pregiudicare qualsiasi potenziale configurazione futura della cooperazione.

Emendamento 80
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) esiste un accordo o un'intesa ***con*** il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito ***le*** domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	iii) esiste un accordo o un'intesa ***concluso tra l'Unione o uno o più Stati membri e*** il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito ***eventuali*** domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 81
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) esiste un accordo o un'intesa ***con*** il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.	iii) esiste un accordo o un'intesa ***concluso tra l'Unione o uno o più Stati membri e*** il paese terzo in questione che obbliga a esaminare nel merito le domande di protezione effettiva presentate dai richiedenti soggetti a tale accordo o intesa.

Or. en

Emendamento 82
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunta la seguente lettera:
	"b bis) il richiedente ha transitato attraverso il paese terzo interessato, a condizione che vi sia un legame tra il richiedente e il paese di transito e il richiedente abbia soggiornato per un periodo di tempo significativo nel territorio del paese terzo attraverso il quale ha transitato.";

Or. en

Emendamento 83
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***sono aggiunti i due commi seguenti***:	(b) ***è aggiunto il comma seguente***:

Or. en

Emendamento 84
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***sono aggiunti i due commi seguenti***:	(b) ***è aggiunto il comma seguente***:

Or. fr

Emendamento 85
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 86
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.	Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato***, a meno che vi siano fondati motivi per ritenere che il minore rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o la sicurezza degli altri***.

Or. en

Emendamento 87
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Jaroslav Bžoch, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. ***Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.***	Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente.

Or. en

Emendamento 88
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera ***b)***, l'interesse superiore del minore è considerato preminente. ***Il primo comma, lettera b), punto iii), non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.***	Nell'applicazione del primo comma, lettera ***a)***, l'interesse superiore del minore è considerato preminente.

Or. en

Emendamento 89
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente***.*** Il primo comma, lettera b), ***punto iii),*** non si applica se il richiedente è un minore ***non accompagnato***.	***Poiché*** l'interesse superiore del minore è considerato preminente***,*** il primo comma, lettera b), non si applica se il richiedente è un minore.

Or. en

Motivazione

Tutti i minori sono vulnerabili. Ecco perché abbiamo la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Commissione propone di escludere i minori non accompagnati e le famiglie con minori dai centri di rimpatrio nella sua proposta di rimpatrio. È difficile comprendere come questa disposizione debba essere trattata in modo diverso.

Emendamento 90
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Michael McNamara, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), ***punto*** iii), non si ***applica se il richiedente è un minore non accompagnato***.	Nell'applicazione del primo comma, lettera b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera b), ***punti ii) e*** iii),non si ***applicano ai minori non accompagnati o alle famiglie con minori***.

Or. en

Emendamento 91
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nell'applicazione del primo comma, ***lettera*** b), l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera ***b), punto iii)***, non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.	Nell'applicazione del primo comma, ***lettere*** b) ***e c)***, l'interesse superiore del minore è considerato preminente. Il primo comma, lettera ***c)***, non si applica se il richiedente è un minore non accompagnato.

Or. en

Emendamento 92
Fabienne Keller, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 93
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 94
Ewa Zajączkowska-Hernik

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri ***prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al*** primo comma, lettera	Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri ***di eventuali accordi o intese bilaterali conclusi a norma del*** primo comma, lettera

b), punto iii).	b), punto iii)***, prima della loro entrata in vigore o, in caso di applicazione provvisoria, prima dell'inizio di tale applicazione provvisoria***.

Or. en

Emendamento 95
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii).	Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii). ***La Commissione sostiene gli Stati membri che concludono un accordo o un'intesa di questo tipo.***

Or. fr

Emendamento 96
Jan-Christoph Oetjen, Irena Joveva, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Michael McNamara, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione ***e*** gli ***altri*** Stati membri prima di concludere un accordo ***o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii)***.	***Gli accordi sui paesi terzi sicuri, in linea con l'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, sono conclusi a livello dell'Unione a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, del medesimo regolamento.*** La Commissione ***informa*** gli Stati membri ***e il Parlamento***

europeo prima di concludere un accordo.

Or. en

Emendamento 97
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere ***un*** accordo o ***un'***intesa ***di cui al*** primo comma, lettera b)***, punto iii)***.	Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri prima di concludere ***qualsiasi*** accordo o intesa ***con un paese terzo ai fini dell'attuazione del*** primo comma, lettera b).

Or. en

Motivazione

Il numero crescente di accordi e intese conclusi con paesi terzi ai fini della gestione della migrazione è tutt'altro che trasparente. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di tenere informati tutti gli altri Stati membri e la Commissione qualora intendano concludere un accordo o un'intesa che dia attuazione al concetto di paese terzo sicuro.

Emendamento 98
Fabrice Leggeri, Jorge Buxadé Villalba, Tom Vandendriessche, Nikola Bartůšek, António Tânger Corrêa, Matthieu Valet, Petra Steger

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri informano ***la Commissione e*** gli altri Stati membri prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma, lettera b), punto iii).	Gli Stati membri informano gli altri Stati membri***, e se lo desiderano la Commissione,*** prima di concludere un accordo o un'intesa di cui al primo comma,

lettera b), punto iii).

Or. en

Emendamento 99
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 67 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 67, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
	"Gli Stati membri stabiliscono nel loro diritto nazionale, per i richiedenti, le persone soggette a revoca della protezione internazionale e le persone considerate ammissibili alla protezione sussidiaria, un termine compreso tra un minimo di due settimane e un massimo di un mese per presentare ricorso dinanzi a un'autorità giudiziaria di primo grado."

Or. en

Motivazione

Poiché i richiedenti asilo per i quali è stata rigettata la domanda di asilo in primo grado dovrebbero, a norma del regolamento sulla procedura di asilo, ricevere la loro decisione di rimpatrio unitamente al rigetto della domanda di asilo, i termini per la presentazione dei ricorsi devono essere razionalizzati tra il regolamento sulla procedura di asilo e il regolamento sul rimpatrio proposto. Allo stesso tempo, deve essere rispettata la separazione dei poteri che è fondamentale per lo Stato di diritto negli Stati membri. Inoltre, per garantire che le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento sulla procedura di asilo possano essere effettivamente utilizzate da un richiedente (che sarà anche oggetto di una decisione di rimpatrio), il periodo di tempo per la presentazione di un ricorso deve rispecchiare il diritto all'assistenza legale gratuita nella procedura di ricorso.

Emendamento 100
Erik Marquardt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;".	

Or. en

Emendamento 101
Ana Catarina Mendes, Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Murielle Laurent, Francisco Assis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;".	

Or. en

Motivazione

La Commissione giustifica l'eliminazione dell'effetto sospensivo con il fatto che consentirebbe di allontanare le persone dal territorio dell'UE mentre il loro ricorso è pendente. Tale

giustificazione non è in alcun modo convincente in quanto nessuna disposizione disciplina ciò che dovrebbe accadere in caso di esito positivo del ricorso di una persona, la Commissione stessa afferma che le persone non dovrebbero essere trasferite qualora vi sia un rischio di respingimento in tale paese terzo, o un rischio di danno grave o di trattamento inumano o degradante in tale paese terzo, e i colegislatori hanno deciso solo un anno fa nell'ambito del patto di preservare un effetto sospensivo in relazione ai ricorsi contro le decisioni basate sul concetto di paese terzo sicuro proprio a causa del rischio di respingimento in assenza di una valutazione nel merito.

Emendamento 102
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 2
Regolamento (EU) 2024/1348
Articolo 68 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 68, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), b), d) o e), o dell'articolo 38, paragrafo 2, tranne nel caso in cui il richiedente sia un minore non accompagnato soggetto alla procedura di frontiera;".	

Or. en

Emendamento 103
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Raquel García Hermida-Van Der Walle, Abir Al-Sahlani, Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

Or. en